

Art.1

Individuazione di titolare e responsabile di trattamento

1. Ai fini dell'applicazione della Legge 31.12.1996, n. 675, il Comune è titolare del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee del Comune stesso. Gli adempimenti previsti dalla Legge n. 675/1996 sono effettuati dal Sindaco in quanto rappresentante dell'ente o da persona da questi delegata.
2. Ai fini dell'attuazione della Legge n. 675/1996, nell'ambito del Comune, con riferimento agli uffici ed ai servizi in esso individuati, i responsabili del trattamento sono i responsabili dei servizi formalmente nominati dal Sindaco.
3. Il titolare, nella persona del Sindaco (o di una persona da questi delegata), può comunque designare, con proprio provvedimento un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 675/1996.
4. In sede di prima applicazione del Regolamento, i responsabili sono tenuti ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso il proprio ufficio o servizio ed a comunicarne i risultati all'Ufficio di Segreteria.
5. Gli atti, gli elenchi, le banche dati ed i documenti in genere in possesso dell'Amministrazione contenenti dati sensibili dovranno essere conservati e custoditi in armadi muniti di serratura, se su supporto cartaceo, ovvero in file muniti di password, se su supporto informatico. Le chiavi e/o le password di accesso dovranno essere esclusivamente nella disponibilità degli incaricati del trattamento.

Art.2

Circolazione dei dati all'interno del Comune

1. Nell'ambito del proprio ufficio o servizio il responsabile del trattamento dei dati designa gli incaricati del trattamento individuandoli nei responsabili dei procedimenti razione materie.
2. Ogni richiesta di trattamento dei dati personali, da parte dei soggetti diversi dagli incaricati e dai responsabili, debitamente motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dei fini istituzionali.

Art.3

Richieste di comunicazione e diffusione dei dati effettuate dai privati e da altri Enti pubblici

1. Ogni richiesta rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche dati deve essere scritta e motivata. In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti. La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata.
2. Il Comune dopo aver valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla Legge n. 675/1996 e, in particolare, il diritto alla riservatezza ed il diritto all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
3. La richiesta di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri Enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Comune.

Art.4

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le condizioni individuate nelle norme vigenti in materia, sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria a garantire l'esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 675/1996. In particolare, non saranno comunicati quei dati personali di soggetti terzi che non hanno diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso.
2. Le richieste di accesso presentate dai consiglieri comunali si presumono effettuate per l'espletamento del loro mandato. Nel caso in cui le richieste siano presentate per ragioni diverse si applicherà l'articolo precedente.

Art.5

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività, ai sensi di legge, della deliberazione di adozione.